



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Gestione Entrata

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

INDICE

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Funzionario Responsabile del tributo
Art. 3	Dichiarazioni
Art. 4	Rimborsi
Art. 5	Interessi
Art. 6	Abrogazioni e norme di rinvio
Art. 7	Entrata in vigore

CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 8	Oggetto
Art. 9	Aliquote e detrazioni
Art. 10	Assimilazioni ad abitazione principale
Art. 11	Limitazione al potere di accertamento
Art. 12	Abitazioni locate ai sensi della Legge 431/98
Art. 13	Abitazioni non locate
Art. 14	Fabbricati inagibili ed inabitabili
Art. 15	Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato
Art. 16	Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia
Art. 17	Abitazioni date in uso gratuito
Art. 18	Limite minimo di versamento
Art. 19	Attività produttive e del terziario avanzato di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”

CAPO C – TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 20	Oggetto
Art. 21	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 22	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 23	Soggetto attivo
Art. 24	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 25	Soggetti passivi
Art. 26	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 27	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 28	Esclusione per rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 29	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 30	Superficie degli immobili
Art. 31	Costo di gestione
Art. 32	Determinazione della tariffa
Art. 33	Articolazione della tariffa
Art. 34	Periodi di applicazione del tributo
Art. 35	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 36	Occupanti le utenze domestiche
Art. 37	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 38	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 39	Scuole Statali
Art. 40	Tributo Giornaliero
Art. 41	Tributo Provinciale
Art. 42	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 43	Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 44	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 45	Agevolazioni
Art. 46	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 47	Obbligo di dichiarazione
Art. 48	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 49	Poteri del Comune
Art. 50	Riscossione

CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 51	Oggetto
Art. 52	Presupposto impositivo
Art. 53	Esenzioni
Art. 54	Soggetti passivi
Art. 55	Base imponibile
Art. 56	Aliquote e detrazioni
Art. 57	Servizi indivisibili
Art. 58	Modalità di versamento
Art. 59	Importi minimi

Servizi indivisibili Comune di Cremona: indicazione analitica della spesa corrente.

CAPO A - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Funzionario Responsabile del Tributo

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3 - Dichiarazioni

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, con riferimento all'IMU e alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

I soggetti passivi del tributo TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o la nuova occupazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 4 – Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 5 – Interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 6 – Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 16 di data 28/06/2012, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 8 luglio 2013 e deliberazione consiliare n. 65 del 25 novembre 2013.

Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della Tarsu. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per i servizi di nettezza urbana adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Art. 8 – Oggetto

Il presente capo regola le modalità di applicazione dell' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) integrando la specifica disciplina legislativa in materia, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art. 1 commi 703 e 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 9 – Aliquote e detrazioni

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 – Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s.m.i, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 11 – Limitazione al potere di accertamento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 446/1997, è stabilito che il Comune, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione, così come definiti dal Piano di Governo del Territorio, con apposita determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Gestione Entrata, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi di stima delle aree fabbricabili.

Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

Art. 12 – Abitazioni locate ai sensi della legge 431/98

Al fine di favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazioni agevolati, ai sensi del comma 4 art. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, è determinata un'aliquota inferiore a quella ordinaria, relativamente alle unità immobiliari e pertinenze

interamente locate alle condizioni definite dal comma 3 art. 2 della Legge 431/1998, dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel comune, iscritti presso le locali sedi universitarie;
- lavoratori non residenti nel comune che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Cremona o in comuni limitrofi.

Art. 13 – Abitazioni non locate

Sono considerate abitazioni non locate quelle per le quali si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- Assenza di allacciamento alle utenze (acqua, energia elettrica, gas);
- mancanza di contratti di locazione registrati, da almeno anni uno.

Alle abitazioni non locate si applica apposita aliquota superiore a quella ordinaria.

Art. 14 – Fabbricati inagibili ed inabitabili

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi del comma 5 lettera b) art. 4 della Legge 44/2012 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati inutilizzati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione).

Lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

La perizia o in alternativa la dichiarazione sostitutiva devono necessariamente essere allegate alla dichiarazione I.M.U. da presentarsi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 15 – Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato.

In base al disposto dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 460/97, è prevista apposita aliquota inferiore a quella ordinaria, in favore delle ONLUS e degli Enti non commerciali di cui all'art. 87 – comma 4 – del DPR 917/86, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 460/97, nonché delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato così come previsto dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 – art. 4 – comma 5.

Art. 16 – Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia

Ai locali adibiti a pubblico esercizio e ad attività commerciale che hanno avuto il riconoscimento di Bottega o Attività storica da parte della Regione Lombardia, e per questo inseriti nell'apposito albo previsto dal Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli esercizi tradizionali, si applica apposita aliquota inferiore a quella ordinaria.

Detta aliquota è applicata esclusivamente nel caso in cui il proprietario dell'immobile ove l'attività è svolta è anche esercente dell'attività stessa.

Art. 17 – Abitazioni date in uso gratuito

Per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli dei figli, nonni), adibite ad abitazione principale, ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria, è prevista apposita aliquota inferiore a quella ordinaria.

I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione, in carta semplice, entro il 31 dicembre del primo anno di cessione in uso gratuito.

La comunicazione deve contenere gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso e si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.

La comunicazione di cessazione dell'uso gratuito deve essere presentata al Comune di Cremona entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione stessa.

Art. 18 – Limite minimo di versamento

Ai sensi del comma 168 – Art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stabilito che i versamenti per Imposta Municipale Propria non sono dovuti fino a concorrenza dell'importo annuo di euro 5,00=.

Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l'importo dovuto ecceda la somma di euro 5,00= il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'Imposta dovuta.

Art. 19 – Attività produttive e del terziario avanzato di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”

Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui alle fattispecie sotto elencate, è stabilita la non applicazione della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 1 comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, i cui proventi sono interamente riservati allo Stato; fatte salve le aliquote minime di legge. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile soggetto all'aliquota agevolata e che continui la stessa attività.

- fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”.

- edifici dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”.

CAPO C - TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 20 - Oggetto

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 21 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 22 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di seguito elencate provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che le utenze non producano rifiuti in quantità superiore a 20 Kg annui per ogni mq. di superficie.

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Art. 23 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 24 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 25 - Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 26 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 28 – Esclusione per rifiuti assimilati avviati al recupero

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Gli interessati dovranno presentare richiesta al Servizio Gestione Entrata del Comune entro il 30 marzo di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio.

L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la minore produzione di rifiuti.

Art. 29 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Relativamente alle attività che hanno una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata nella misura del 50%, salvo prova contraria.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 30 - Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tributo rimane quella calpestable.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 31 - Costo di gestione

Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 32 - Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 33 - Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 34 - Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mese, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 35 - Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 36 - Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello stabilito dal regolamento locale di Igiene – Regione Lombardia, in rapporto alle superfici occupate, di cui alla seguente tabella:

MQ	N. persone
25	1
34	2
43	3
56	4
66	5
76 e oltre	6

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel comune ma priva di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 37 - Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 38 - Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta, tenendo conto anche delle eventuali attività secondarie, oppure sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'Istat relativamente all'attività principale.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 39 - Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 40 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporaneo di spazi ed aree pubbliche.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 41 - Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come disposto dall'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 42 - Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune di Cremona: riduzione del 12%.

Art. 43 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura del:

- 50% per occupazioni non superiori a 183 giorni nell'anno solare;
- 85% per occupazioni non superiori a 90 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 44 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

Art. 45 - Agevolazioni

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Persona sola sociale tassata per l'appartamento di residenza, riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni e con reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 11.335,51=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni e con reddito imponibile IRPEF non superiore ad euro 17.796,77=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) Famiglia che comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF non superiore ad euro 90.684,13= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.738,05=), riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- e) Nuclei famigliari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità fino a euro 8.501,63=, esenzione totale;

- f) Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;
- g) Insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”, riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;

I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste sono cumulabili ed applicabili direttamente sull'importo base.

Art. 47 - Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 48 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 3 del presente regolamento, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o per fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 49 - Poteri del Comune

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 50 - Riscossione

Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

Il pagamento dell'importo annuo dovuto viene effettuato in tre rate scadenti il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 della Legge 296/2006.

CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 51 – Oggetto

Il presente capo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in attuazione dell'art. 1 commi dal 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.

Art. 52 – Presupposto impositivo.

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 53 – Esenzioni

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 54 – Soggetti passivi

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 52. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 55 – Base Imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. e dal presente regolamento comunale.

Art. 56 – Aliquote e detrazioni

L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, oppure può determinare l'aliquota nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta od altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'articolo successivo e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Con deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, così come definita ai fini IMU, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento alla detrazione a determinate categorie di contribuenti.

La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'importo dell'imposta dovuta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 57 – Servizi Indivisibili

Il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

E' riportata in calce al presente regolamento l'individuazione dei servizi indivisibili con indicazione analitica per ciascuno di tali servizi relativa all'anno 2014; e sarà aggiornata annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Art. 58 – Modalità di versamento

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione. A tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 luglio, la seconda con scadenza il 16 dicembre.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui ai precedenti commi.

Il versamento è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 59 – Importi minimi

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a euro 5,00=.

Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l'importo dovuto ecceda la somma di euro 5,00= il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo dovuto.

SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI CREMONA: INDICAZIONE ANALITICA DELLA SPESA CORRENTE

Capitolo	Descrizione	PREV.ASS.2013	CONS.2013	PREV. 2014
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
6150 1 1 7 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	103.800,00	103.800,00	108.500,00
6000 1 1 7 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	822.400,00	822.400,00	816.700,00
6200 1 1 7 2	SPESA VARIE PER L'UFFICIO STATISTICA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	286,42	-
6250 1 1 7 2	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	510,00	500,00
6100 1 1 7 2	SPESA VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.200,00	5.912,52	5.000,00
6103 1 1 7 3	SPESA VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	800,00	1.000,00
6253 1 1 7 3	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	3.080,00	3.000,00
6265 1 1 7 3	SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.100,00	10.562,00	3.000,00
6272 1 1 7 7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	6.900,00	6.900,00	7.200,00
6270 1 1 7 7	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	47.000,00	47.000,00	47.800,00
6274 1 1 7 8	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ELEZIONI	-	-	150.000,00
		1.008.500,00	1.001.250,94	1.142.700,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				
7700 1 3 1 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	2.925.800,00	2.925.800,00	2.890.000,00
8200 1 3 1 2	SPESA PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA URBANA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.000,00	15.000,00	12.000,00
8300 1 3 1 2	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI BENI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	27.000,00	22.542,05	20.000,00
8354 1 3 1 3	SPESA DI NOTIFICA A CARICO COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8310 1 3 1 3	SPESA PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	35.000,00	25.800,00
8350 1 3 1 3	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.200,00	76.200,00	90.000,00
8303 1 3 1 3	SPESA DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI.	480.000,00	476.008,19	470.000,00
8360 1 3 1 4	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN CITTA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	40.000,00	-	94.000,00
8295 1 3 1 6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00	2.502,97	2.800,00
8000 1 3 1 7	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	227.900,00	227.900,00	192.200,00
8396 1 3 1 8	SPESA GIUDICE DI PACE	3.500,00	3.000,00	3.000,00
8391 1 3 1 8	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	20.000,00	10.000,00
		3.858.900,00	3.808.953,21	3.814.800,00
SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
14720 1 8 1 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI	121.400,00	121.400,00	130.700,00
14730 1 8 1 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' E QUALITA' URBANA	451.000,00	451.000,00	452.500,00
14755 1 8 1 2	SPESA PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE - ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME	1.500,00	1.050,00	1.000,00
14850 1 8 1 2	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	1.600,00	967,52	1.000,00
14853 1 8 1 3	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTI E DELEGA TRASPORTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	183,50	500,00
14760 1 8 1 3	SPESA PER UFFICIO PROGRAMMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	742,32	1.000,00
14830 1 8 1 3	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14758 1 8 1 3	SPESA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	470.000,00	469.888,99	200.000,00
14900 1 8 1 3	EROGAZIONE ALL'AEM PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	500.000,00	500.000,00	505.000,00
15000 1 8 1 4	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTC	6.000,00	5.944,47	6.000,00
15010 1 8 1 5	CONTRIBUTI AD AUTOTRASPORTATORI	200,00	139,57	200,00
15008 1 8 1 5	RICONOSCIMENTO INDENNIZZO GESTORI DELLA SOSTA PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO - TRASFERIMENTI	1.000,00	-	500,00
15004 1 8 1 6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE	387.200,00	337.661,60	326.000,00
14771 1 8 1 7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI	11.500,00	11.500,00	28.500,00
14768 1 8 1 7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' E QUALITA' URBANA	26.400,00	26.400,00	8.600,00
		2.059.400,00	2.006.877,97	1.741.500,00
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
15050 1 8 2 3	SPESA VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.750.000,00	1.744.999,54	1.750.000,00
		1.750.000,00	1.744.999,54	1.750.000,00
SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
16120 1 9 1 1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	1.417.100,00	1.417.100,00	1.430.100,00
16131 1 9 1 2	SPESA PIANIFICAZIONE TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	1.291,03	1.000,00
16090 1 9 1 3	SPESA PIANIFICAZIONE TERRITORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	2.595,25	2.500,00
16020 1 9 1 3	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI - (INCARICHI)	23.000,00	15.246,76	20.000,00
16133 1 9 1 3	SPESA ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLI UNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.400,00	30.406,56	25.000,00
16165 1 9 1 6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	72.200,00	50.813,04	50.500,00
16171 1 9 1 7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	101.900,00	101.900,00	91.700,00
		1.651.600,00	1.619.352,64	1.620.800,00

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

16200	1	9	2	1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	187.800,00	187.800,00	200.500,00
16230	1	9	2	3	SPESA D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16310	1	9	2	3	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ERP - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	480.000,00	480.000,00	660.000,00
16400	1	9	2	6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	165.100,00	129.914,61	127.000,00
16320	1	9	2	8	SPESA PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	10.000,00	8.976,00	-
						857.900,00	821.690,61	1.017.500,00

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

16460	1	9	3	1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	59.800,00	59.800,00	61.200,00
16430	1	9	3	2	SPESA PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.000,00	7,26	-
16462	1	9	3	5	CONTRIBUTO RIFUGIO DEL CANE - DA COMUNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16450	1	9	3	5	CONTRIBUTO PER IL RIFUGIO DEL CANE	177.000,00	174.600,00	174.600,00
16490	1	9	3	6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.600,00	1.581,58	1.500,00
16470	1	9	3	7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.100,00
16466	1	9	3	8	SPESA PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E PER LA PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	-	-
						287.400,00	279.988,84	281.400,00

SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

17100	1	9	6	1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	251.500,00	251.500,00	224.800,00
17000	1	9	6	1	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO AL VERDE	508.200,00	508.200,00	482.500,00
17600	1	9	6	2	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.000,00	1.400,00	1.000,00
17900	1	9	6	2	APPLICAZIONE D. LGS 81/08 - ACQUISTO DI BENI E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	2.850,00	1.000,00
17300	1	9	6	2	SPESA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	21.000,00	20.591,86	13.000,00
17910	1	9	6	3	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	1.950,00	2.000,00
17203	1	9	6	3	SPESA DIVERSE PER LE SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	6.909,41	7.000,00
17370	1	9	6	3	SPESA PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AL VERDE	10.000,00	10.000,00	8.800,00
17610	1	9	6	3	SPESA ECONOMALI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.300,00	19.297,45	19.000,00
17603	1	9	6	3	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	29.500,00	10.000,00
17208	1	9	6	3	SPESA ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	218.500,00	218.449,69	190.000,00
17310	1	9	6	3	SPESA DI MANUTENZIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500.000,00	500.000,00	425.000,00
17500	1	9	6	6	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE	82.600,00	65.601,74	65.000,00
17780	1	9	6	7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	15.100,00	15.100,00	14.900,00
17770	1	9	6	7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	32.200,00	32.200,00	30.400,00
17870	1	9	6	8	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	717,88	-
17805	1	9	6	8	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI - (INCARICHI)	20.000,00	19.854,00	7.500,00
						1.726.400,00	1.704.122,03	1.501.900,00

SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

32825	1	11	2	2	PIANO REGOLATORE ORARI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	200,00	175,00	-
32830	1	11	2	2	SPESA DIVERSE PER FIERE E MERCATI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	300,00	-	-
32650	1	11	2	2	SPORTELLI IMPRESE - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE DI CONSUMO	2.500,00	1.744,00	1.000,00
32833	1	11	2	3	SPESA DIVERSE PER FIERE E MERCATI. PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	-	-
32750	1	11	2	3	SPORTELLI IMPRESE PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	1.799,72	2.000,00
32823	1	11	2	3	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICISPETTACOLI	3.000,00	1.700,20	2.000,00
32822	1	11	2	3	PIANO REGOLATORE ORARI - (INCARICHI) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	3.806,40	1.000,00
32835	1	11	2	5	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI	126.000,00	125.291,38	103.300,00
32710	1	11	2	7	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	500,00	429,25	500,00
32914	1	11	2	8	CONTRIBUTI ED INIZIATIVE PER L'ANIMAZIONE DELLA CITTA'	50.000,00	50.000,00	-
33990	1	11	5	3	CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE PER LA SEZIONE DOGANALE DICREMONA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34030	1	11	5	4	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO	123.000,00	122.221,22	123.000,00
34022	1	11	5	5	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89	500,00	9,60	100,00
33970	1	11	5	7	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	100,00	100,00	-
						316.500,00	310.276,77	235.900,00

TOTALE **13.516.600,00** **13.297.512,55** **13.106.500,00**